BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
38
9

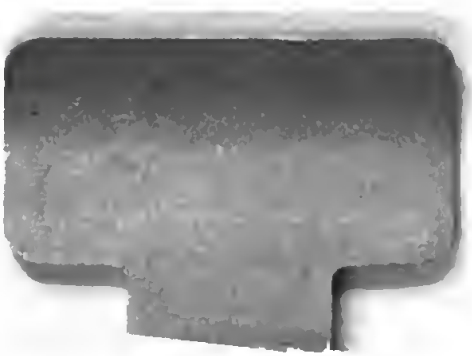

Digitized by Google

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI OPERAI

DI

BORGO SAN LORENZO

FIRENZE
TIP. DI TELEMACO E FRAT. FABBRINI
1866.

SOCIETÀ

DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI OPERAI DI BORGO S. LORENZO

Il Sig.

di

è stato ammesso come Socio Effettivo,

li *186*

ed è stato contrassegnato col N. d'ordine

Li

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Digitized by Google

TITOLO I.

Scopo e natura della Società

Art. 1. Valendosi dei diritti riconosciuti dallo Statuto Costituzionale del Regno, s' istituisce nella Comunità di Borgo S. Lorenzo la Società degli Operai.

2. Lo scopo della Società è la fratellanza, ed il mutuo soccorso degli Operai fra loro: tende a favorire l' istruzione, la moralità, il benessere affinchè possano cooperare efficacemente al bene pubblico.

3. I Soci mediante un piccolo settimanale contributo costituiscono un fondo onde soccorrere con sovvenzione giornaliera il compagno, che per temporanea o cronica malattia si rende inabile al lavoro, e provvedere ai bisogni delle vedove, degli orfani e a quelli tristissimi della vecchiaia.

4. La società si compone essenzialmente di Operaj, di Capi di Negozio o d' Industria, di Coloni ed Artigiani dalla età di anni 16, ai 50.

5. Sono ammesse a far parte della Società anche le Donne operaie dell'età di anni 14 a 45 purchè sieno rappresentate di fronte alla Società dai respettivi Padri o Fratello, o prossimo Parente, o dal Tutore se trovansi in stato pupillare, es-

sendo a tutte personalmente vietato d' intervenire alle adunanze.

6. Sono ammessi a far parte della Società anche coloro che sono oltre l'età di sopra stabilita, ma non più in la del 56° Anno se sono uomini, del 50° se Donne; e purchè si uniformino a quanto prescrive l'Articolo 13°.

7. Non sono ammessi a far parte della Società i vagabondi, gli accattoni, e coloro che abbiano sofferta una qualsiasi condanna eccetto per causa politica. In tutti e singoli i casi superiormente contemplati il Consiglio Direttivo potrà però ammettere nell' Albo della Società coloro che percorso un anno dalla pena sofferta, abbiano dato saggia di buona e specchiata condotta.

8. Non sono ammessi a far parte della società quegli individui, che all' epoca della loro domanda d' ingresso nella medesima, sieno affetti da qualche infermità, o da altro difetto, e ritenuti dai Medici per incurabili ed inabili al lavoro, incumbendo a ciascuno di unire all' istanza un certificato dei Medici stessi della Società. Se per altro sieno solamente incurabili, ma atti sempre al lavoro, potranno essere ammessi, alla condizione di non essere soccorsi durante quelle malattie o difetti, da cui si troveranno attaccati all'epoca della loro ammissione nella Società.

9. Possono far parte in qualità di Soci Onorari tutti i Cittadini senza distinzione d'età e di sesso, cui piaccia d' interessarsi alla condizione degli Operai, e di concorrere a provvedere ai bisognosi dell' associazione col pagamento dei respettivi contributi. I Medici Condotti del Paese e anche i Venturieri, ove ne fossero, potranno

essere annoverati fra i Soci Onorari, e quando prestino servizio del loro Ministero alla Società, potranno aver diritto ad essere dispensati, sempre che lo richiedano, dal pagamento delle respettive tasse.

10. Ogni Individuo che, dopo l'adozione del presente regolamento desideri entrare nella Società dovrà farne domanda al presidente della Società, e non sarà ammesso che dietro deliberazione del Consiglio Superiore, il quale se il postulante sarà sotto l'altrui potestà, dovrà accertarsi del consenso del respettivo padre, o marito, o tutore, o curatore.

TITOLO II.

Doveri e diritti del Socio

11. Coloro, che sono ammessi a far parte della Soeietà pagheranno una tassa d'entratura ed una tassa settimanale.

12. La tassa d'Entratura per gli uomini è determinata in L. 1, 00 per quelli dell'età da 16 a 30 Anni Ln. 1, 50 per quelli dell'età da 31 a 40. Ln. 2, 00 per quelli dell'età da 41 a 50.

La tassa d'entratura per le Donne è determinata: in Ln. 0 70 per quelle dell'età da 14 a'30 Anni. Ln. 1, 00 per quelle dell'età da 31 a 38. Ln. 1 50 per quelle dell'età da'39 a'45.

13. Quegli uomini, che avendo varcato il 50° Anno d'età, e non superato il 56°, desiderassero far parte della società, vi saranno ammessi, salvo il disposto degli articoli 7. e 8. e dovranno oltre il pagamento della maggior tassa d'entratura in

Ln. 3, 00; versare nella Cassa della Società altrettante somme di Ln. 5, 20, equivalente delle Tasse settimanali d'un Anno, quanti anni contino sopra il 50°. Le Donne pure che abbiano varcato il 45° anno d'età, ma non superato il 50° vi saranno ammesse, salvo sempre il disposto dei suddetti Articoli 7° e 8°, e dovranno anch'esse la maggior tassa d'entratura di Ln. 2, 50 e versare nella Cassa della Società altrettante somme di Ln. 3, 64, equivalente delle tasse settimanali d'un Anno, quanti anni esse contino sopra il 45° di loro età.

14. In tutti i casi nella valutazione delle età, gli anni si calcolano per l'intiero, quantunque soltanto incominciati.

15. Le tasse d'entratura e le retrotasse dei Soci, che superano l'età normali stabilite dal Regolamento, dovranno essere versate con un sol pagamento, o con tanti mensili pagamenti nel corso dei primi dieci mesi dalla data dell' Entratura.

16. La tassa settimanale che ogni Socio dovrà contribuire è di Centesimi Dieci per gli uomini, e di Centesimi sette per le Donne.

17. La tassa d' Entratura pe' Soci Onorari è fissa e non proporzionale, e non minore di Ln. 2,80 e quella settimanale non minore di Centesimi Dieci; e potrà anche pagarsi mensilmente. Sarà in facoltà de' Soci medesimi d'elargire ancora di più, non intendendo di porre un limite alla filantropia di quei Cittadini che vogliono interessarsi al bene degli Operaj.

18. I Soci Onorari non partecipano di quei vantaggi materiali, cui han diritto gli altri Soci, che perciò si dicano partecipanti; godono bensì

di tutti gli altri diritti purchè abbiano compiuto il 18° anno d' età, non potendo prima di detta epoca cuoprire impieghi della Società, e render voto deliberativo nelle adunanze della medesima.

19. Ogni Socio partecipante, preso da malattia avrà diritto, dopo il terzo giorno della medesima, al sussidio di una Lira italiana se uomo, di centesimi settanta se donna, per ogni giorno in cui sarà riconosciuto inabile al lavoro, purchè per altro la malattia sia di natura febbrile; e se non febbrile purchè la sia manifesta per segni visibili o sensibili.

20. Nel caso che l' infermo per qualunque si voglia causa, preferisca d'essere curato nei pubblici Spedali, gli sarà accordato il sussidio giornaliero di Ln. 0, 80 per gli uomini, e di Ln. 0, 60 per le Donne purchè giustifichi mediante certificato del pio Stabilimento, ove fu accolto, il giorno del suo ingresso nel medesimo, e quello della sua partenza.

21. Il giornaliero sussidio medesimo, non potrà essere retribuito oltre il termine di mesi tre; ed ogni qualvolta la malattia oltrepassasse il termine suddetto, il Consiglio Direttivo, sentito il medico curante, potrà assegnare all' infermo la continuazione di un sussidio proporzionato ai fondi della Società.

22. Onde costituire il primitivo fondo sociale nessun Socio avrà diritto al soccorso indicato all'Art. 19 se non dieci mesi dopo la sua iscrizione nell' Albo della Società.

23. Il Socio domiciliato fuori del Comune dovrà comprovare la esistenza della malattia mediante certificato del medico curante, vidimato

*

dall'autorità competente, onde poter conseguire il sussidio che gli si compete.

24. Quando un operajo abbia fatto parte della società per dieci anni consecutivi, e che sul parere dei medici della Società, venga dall'Assemblea giudicato impotente ed inabile a lavoro alcuno, acquisterà il diritto ad un sussidio, che verrà stabilito dall'Assemblea Generale in proporzione dei fondi della Società. Questo diritto si estenderà ai figli orfani al disotto dell'età di anni quattordici, ed alla vedova senza figli, sempre che il padre o respettivo consorte abbia fatto parte della Società per dieci anni consecutivi, e sempre che la vedova si mantenga in stato vedovile.

25. Contro le decisioni dell' Assemblea Generale, prese nei casi previsti dall'Art. precedente, non vi sarà ricorso di sorta alcuna, nemmeno avanti ai Tribunali Civili.

26. Non ha diritto al sussidio il Socio militare finchè rimane sotto le bandiere; ma tornando alla propria abitazione con congedo illimitato, sarà, in caso di malattia, sussidiato, fino a che non venga richiamato al servizio delle armi.

27. Non avranno diritto al soccorso i Soci affetti da malattia proveniente dall'abuso del vino e dei liquori spiritosi, e dal malcostume.

28. Nessun Socio avrà diritto al soccorso se non sarà domiciliato entro i confini naturali d' Italia.

29. Non avrà diritto al soccorso quel Socio che non sia, o non si metta immediatamente in pari col pagamento delle sue tasse settimanali.

30. Il Socio partecipante moroso al paga-

mento delle sue tasse settimanali perde il diritto ad essere sussidiato finchè non siasi messo in pari con le tasse arretrate; e qualora la sua mora oltrepassi i tre mesi, decade inoltre dalla qualità di Socio, quando nei tre mesi immediatamente successivi non si ponga inpari con la cassa della società. Potrà essere riammesso quantunque decorsi i detti sei mesi, pagando il doppio delle tasse scadute, nel termine che gli sarà assegnato dal consiglio superiore, e ferme stanti le disposizioni degli Art. 7.° e 8.° del presente regolamento.

31. Durante il tempo del soccorso il Socio non è tenuto al pagamento della tassa settimanale.

32. Tutti coloro che partiranno volontari per la guerra a difesa della libertà della patria, saranno esenti dal settimanale contributo per tutto il tempo che staranno per essa combattendo. Anche il Socio assente per servizio della Guardia Nazionale mobilizzata è autorizzato a sospendere il contributo settimanale finchè durerà il servizio, come pure il militare finchè si trova sotto le bandiere.

33. Il Socio potrà essere espulso per deliberazione del Consiglio Direttivo dal seno della Società nei seguenti casi.

(*a*) Se avrà impugnate le armi contro la patria.

(*b*) Se sarà stato condannato all' Ergastolo o alla casa di forza o per due volte alla carcere per delitti, ed anche una sola volta per furto, truffa od attentato ai costumi.

(*c*) Quando per la sua riprovevole condotta, e per eccessi di ubbriachezza, risse, giuoco od

altri vizi, sia giudicato e reputato indegno di appartenere alla Società.

34. Il Socio espulso per le cause espresse di sopra non conserverà alcun diritto a indennità o a rimborso per le tasse pagate.

35. Un Socio qualunque, sia partecipante, sia onorario, esce dalla Società col mandare al Presidente la sua dimissione in scritto da lui firmata, e da esso ratificata avanti il presidente in presenza di due Testimoni. Da quel momento cessa in lui qualunque diritto e qnalunque obbligo verso la società. In niun caso il socio dimissionario può ripetere nè in tutto, nè in parte, le somme versate nella cassa sociale, qualunque sia l'entità di tal somma.

36. Il Socio onorario in ritardo di quattro rate mensili sarà intimato dal Cassiere per mezzo del bidello a saldare l'arretrato, e decorsi altri due mesi senza che abbia soddisfatto al suo debito, il consiglio direttivo, avvisato dal Cassiere potrà cancellarlo dal ruolo della società senza ulteriore avviso.

37. Dalle deliberazioni del Consiglio può ogni persona che si reputi lesa dalle medesime, ricorrere all'Assemblea Generale della Società, la quale deciderà inappellabilmente. Il ricorso peraltro non sarà atteso se non viene esibìto al Presidente entro quindici giorni dal dì della notificazione della Deliberazione.

38. Ogni Socio dovrà essere munito di un libretto contrassegnato col bollo della Società e firmato dal Presidente e dal Segretario, e conterrà l'indicazione del nome e cognome, età professione e domicilio del Socio, la data dell'ammissione, il

Regolamento e la tabella dei pagamenti della tassa d' entratura e settimanale che saranno constatati dalla firma del Cassiere o dell'Esattore.

39. A cura del Consiglio direttivo la Società si porrà in rapporto colle altre Società operaje del regno per tutti quegli interessi che possano esser comuni a questo genere di associazioni, onde giungere a formare la gran Famiglia della Fratellanza Operaja Italiana.

40. Il Socio che si troverà nelle condizioni che gli danno il diritto al sussidio dovrà dirigere la sua dimanda ad uno dei Consiglieri di Turno onde ottenere sollecitamente l' ordine dal Presidente.

TITOLO III.

Direzione e Amministrazione della Società

41. La Società è diretta, rappresentata ed amministrata da un consiglio composto di

Un Presidente.
Un Vicepresidente.
Un Segretario.
Un Vicesegretario.
Un Cassiere.
Due revisori de'conti e
Dodici Consiglieri.

Tutte le suddette cariche sono gratuite.

42. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario, Cassiere e Revisore dei conti possono essere conferite anche ai Soci Onorari; ma i Consiglieri dovranno essere scelti fra i soci partecipanti.

La carica di Presidente può essere conferita anche a persona che non sia inscritta nei Ruoli della Società. Tostochè l'abbia accettata Egli è considerato come Socio, e come tale viene inscritto nei Ruoli, e sopporta i pesi e gode dei diritti che il regolamento respettivamente prescrive ed accorda.

Tutte le suddette cariche saranno conferite dai Soci inscritti per schede segrete ed a pluralità relativa di voti.

43. La votazione sarà valida se saranno intervenuti all'adunanza la metà dei Socj inscritti; e se dovesse riconvocarsi per mancanza del numero stabilito, saranno convocati i Soci una seconda volta; e allora intervenuti venti almeno dei Soci inscritti, si procederà alla nomina delle cariche nel modo sopra prescritto; in caso di parità di voti fra due individui resterà eletto il più anziano per data d'ammissione, quindi per età, ed in caso d'eguaglianza deciderà la sorte.

44. Ogni anno nel mese di Dicembre si procederà a nuove elezioni con facoltà di rieleggere i componenti il Consiglio, non essendovi divieto per alcuna carica.

TITOLO IV.

Doveri ed Uffizi del Consiglio.

45. Il Consiglio superiore è il solo incaricato dell'amministrazione e del buon andamento della Società. Si riunisce regolarmente una volta ogni due mesi dietro invito del Presidente, e tutte le volte poi che il Presidente stesso lo reputi ne-

cessario. Si riunisee ancora dietro istanza dei Componenti il Consiglio, purchè firmata da tre almeno di loro, e purchè sieno in essa dichiarati lo scopo ed i motivi della richiesta adunanza. Redige il Bilancio di previsione. Fissa la somma, che il cassiere deve ritenere presso di se per le spese presuntive di due mesi. Nomina gli esattori e tutti gli altri impiegati creduti necessari ed approvati dall' Assemblea Generale. Decide sull' istanza del Socio che domanda sussidio, quando le condizioni che glie ne danno il diritto sono dubbie, e controvertibili. Divide i Consiglieri in tre turni, assegnando a ciascuno di questi il quadrimestre in cui è tenuto a funzionare a' termini degli Art. 62 e 63; ed ogni sei mesi pubblica il rendimento di conti.

46. Il Consiglio delibera a maggiorità di voti e le sue deliberazioni sono valide quando sia intervenuta la metà dei Consiglieri, il Presidente o Vice-Presidente, il Segretario o Vice-Segretario.

47. Qoalunque membro del Consiglio Superiore, il quale mancasse alle adunanze più di quattro volte senza legittima causa, s' intenderà avere rinunziato a tale qualità, e si procederà al suo rimpiazzo dall'Assemblea generale, dopo averla officialmente invitata.

48. Tale disposizione però non riguarda il Cassiere ed i Revisori dei conti, i quali non avendo in consiglio che il voto consultivo, possano essere chiamati soltanto all'occorrenza.

49. Dalle deliberazioni del Consiglio può ogni Socio che si reputi offeso dalle medesime, ricorrere all'Assemblea Generale, la quale deciderà inappellabilmente; il ricorso non sarà atteso

se non sarà esibito al Presidente entro il termine di giorni quindici dal dì della notificazione della deliberazione.

50. Il Presidente intima e presiede le adunanze del consiglio e dell'Assemblea Generale. Rappresenta la Società di fronte al pubblico. Spedisce gli ordini di pagamento. Siede in giudizio avanti ai Tribanali dietro autorizzazione della società e stipula i contratti.

51. Il Vicepresidente aiuta il Presidente e ne fa le veci nei casi di sua impotenza ed assenza.

52. Il Segretario è responsabile ed incaricato della custodia e conservazione delle carte e documenti sociali e della corrispondenza. Redige i processi verbali delle adunanze generali e di quelle del consiglio direttivo tenendone apposito protocollo. Tiene l'elenco per ordine di matricola di tutti i Soci, facendone di mano in mano gli avvenuti cambiamenti, e firma insieme col Presidente tutti gli atti emanati dal consiglio e dall'Assemblea Generale. Nelle adunanze del Consiglio per altro non rende voto.

53. Il Vicesegretario aiuta il segretario e ne fa le veei in caso d' impedimento o d' assenza nelle Adunanze della Società e del Consiglio, ed è parificato al segretario ai termini dell'Art. 52.

54. Il Cassiere risquote da tutti i soci le tasse di entratura, dagli Esattori le tasse settimanali dei Soci partecipanti, e i contributi settimanali o mensili dei Soci Onorarj. Esigerà ancora ogni altra somma dovuta alla società per qualsivoglia titolo dietro ordine però del presidente.

55. Il Cassiere è obbligato a presentare al Presidente la nota di quei soci partecipanti ed

onorarii tostochè si sieno resi morosi ai loro pagamenti oltre ai termini stabiliti dagli Art. 30 e 36, come pure sarà obbligato a dare immediato avviso al Presidente stesso se gli Esattori non abbiano adempito di soddisfare alle prescrizioni dell'Articolo 60; in difetto di tale avviso il Cassiere sarà responsabile in proprio delle somme riscosse da quegli esattori.

56. Il consiglio direttivo potrà obbligare il Cassiere a dare una cauzione proporzionata ai fondi che amministra in modo però che egli non risenta danno o spesa per la garanzia che dovrà prestare.

57. Dovrà il Cassiere tenere in cassa soltanto la somma necessaria per supplire alla spesa presuntiva di mesi sei che sarà fissata dal Consiglio Direttivo; ogni altra somma dovrà essere depositata in nome e per conto della Società come e dove di ragione in seguito di analoga deliberazione dello stesso Consiglio direttivo.

58. Il Cassiere non pagherà mandati di qualunque sorta essi sieno se non saranno firmati dal Presidente, e in mancanza di Esso, dal Vice-presidente.

59. I Revisori dei Conti dovranno ogni sei mesi verificare tutte le entrate ed uscite della società, firmare il rendimento dei conti prima della pubblicazione del medesimo ed osservare se sulle spese fatte per sussidi od altro, siasi osservato quanto prescrive il regolamento facendo di tutto un minuto rapporto in scritto al Consiglio Direttivo per l'opportuna approvazione.

60. Gli Esattori sono nominati in quel numero che il consiglio crederà opportuno di nominare, e sono responsabili di fronte alla Società

delle Tasse che ricevono dai Soci , quali Tasse dovranno versare ogni settimana nella cassa della Società.

61. I Consiglieri sono specialmente incaricati d' invigilare sopra tutto quanto interessa la condizione dei Soci ; ricevono i reclami che loro venissero fatti, e riferiscono all'adunanza del Consiglio per le opportune determinazioni.

62. I Consiglieri di turno debbono nel quadrimestre loro assegnato e dietro invito del Presidente, assicurarsi della verità di quanto avrà esposto il richiedente, ed invigilare il Socio soccorso affinchè non abusi del suo diritto, ricevendo il sussidio cessata la malattia e l' impotenza al lavoro. E per esercitare coscienziosamente sì delicato incarico, si metterà in rapporto col medico curante del Socio che domanda la sovvenzione, o che è già sovvenuto, tenendo conto dei giudizi del Medico stesso , che al caso di bisogno sarà invitato ad emettere un suo relativo certificato.

63. I Consiglieri di turno si presteranno a fare tutte quelle verificazioni che il Consiglio, ed anco il solo Presidente credessero necessarie all' interesse della Società.

TITOLO V.

Delle adunanze della Società

64. Le adunanze generali della Società sono ordinarie e straordinarie.

Delle adunanze ordinarie ne sarà tenata una all'anno soltanto nel mese di Dicembre per trattare gli affari indicati nel presente regolamento.

Digitized by Google

Le straordinarie non avranno luogo che per affari speciali e dietro invito del Presidente autorizzato dal Consiglio, che ne determina l' oggetto. Sarà pure convocata in straordinaria adunanza la Società quando trenta Soci almeno ne facciano domanda in scritto, e ne dichiarino lo scopo e i motivi.

65. L'Assemblea Generale delibera a pluralità di voti, e perchè le adunanze sieno valide si richiede l' intervento del terzo almeno dei Soci inscritti; ma dovendosi convocare di nuovo per l'oggetto medesimo a causa della mancanza di numero, allora l'adunanza sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ai venti. Le Donne e i Soci Onorari al disotto dell'età di anni 18 compiti non sono considerati come Soci inscritti agli effetti della validità dell'adunanze.

66. In ogni adunanza si darà lettura del processo verbale della precedente seduta, ed approvato che sia sarà trattato l' ordine del giorno, e quindi potrà trattarsi anche di altri affari, purchè la proposizione sia appoggiata da cinque soci, e la medesima venga presentata al Presidente tre giorni prima almeno dell'adunanza, specialmente su questioni relative ad arti e mestieri, restando per altro espressamente vietato di occuparsi di politica.

67. Chiunque turberà l' ordine e la calma delle adunanze e cagionerà rumori, sarà richiamato all'ordine dal Presidente; e in caso di resistenza sarà invitato a uscire dalla sala sotto pena della sospensione o della decadenza dalla qualità di Socio, che potrà essere pronunziata dall'Assemblea Generale nell'atto stesso, se il Socio trascen-

desse a intemperanze tali da provocare il giudizio d'espulsione.

68. Aperta la seduta nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata accordata dal Presidente.

69. Questi potrà togliere a qualunque dei Soci la parola, quando con inopportune od inutili discussioni potesse compromettere l'armonia e la dignità delle adunanze.

DISPOSIZIONI GENERALI

70. Il regolamento presente non potrà essere riveduto o modificato fuorchè per deliberazione presa in adunanza generale alla maggiorità non minore dei due terzi dei votanti. Se la proposizione di riforma del regolamento non vien fatta dal Consiglio non sará attesa, se non vien appoggiata da dieci Soci presenti all'adunanza.

71. La gestione della Società si chiude a tutto il mese di Novembre onde preparare il rendimento di conti, che dal Consiglio direttivo sarà presentato insieme al rapporto dei Revisori all'Assemblea generale nel mese di Dicembre per l'approvazione.

72. Sarà pure redatto dal Consiglio e presentato alla Società il bilancio preventivo della gestione progressiva.

73. La durata della Società è indefinita.

74. Qualora per impreviste cagioni la società venisse a sciogliersi, i fondi sociali saranno erogati prima di tutto nel acquisto di pensioni vitalizie per i soci invalidi, o verificandosi un avanzo, sarà destinato in quel modo che verrà determinato dall'assemblea generale.

75. E' rimesso nella facoltà del consiglio di nominare un inserviente, o bidello e retribuirlo secondo lo giudicherà conveniente.

76. In coerenza a quanto è dichiarato al-

l'Art. 2° viene stabilito che qualora all'epoca dei Rendimenti di Conti il Consiglio direttivo riscontri in stato da poterlo tollerare le condizioni economiche della Società, potrà al nuovo bilancio stanziare una somma da essere erogata in tanti premi da conferirsi ai giovani dell' uno e l' altro sesso che si fossero distinti nelle scuole del Comune.

77. Finalmente tutti gli individui indistintamente ammessi a questa filantropica e fraterna associazione promettano sul loro onore di osservare scrupolosamente il Regolemento, e di condurre vita operosa, morale, e quale si addice ad onesti e liberi cittadini.

Li 29 Dicembre 1865.

Il Presidente
Dott. MASSIMILIANO MORELLI

Il Segretario
Dott. ENRICO SANDRINI

ANNO 1. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

najo 1866 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 2. - Pagamenti fatti dal 1. Gen

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

n najo 1867 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 3. - Pagamenti fatti dal 1. Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

najo 1868 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 4. - Pagamenti fatti dal 1. Gen

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 5. - Pagamenti fatti dal 1. Gen

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

najo 1870 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 6. - Pagamenti fatti dal 1. Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

Digitized by Google

najo 1871 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 7. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

najo 1872 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 8. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

najo 1873 al 31 Dicembre detto.

3.ª Settimana	4.ª Settimana	5.ª Settimana

ANNO 9. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

Digitized by Google

najo 1874 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

ANNO 10. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

ıajo 1875 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

Digitized by Google

ANNO 10. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

ajo 1875 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana

Digitized by Google

ANNO 11. - Pagamenti fatti dal 1 Ge

MESI	1.a Settimana	2.a Settimana
Gennajo		
Febbrajo		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

najo 1876 al 31 Dicembre detto.

3.a Settimana	4.a Settimana	5.a Settimana
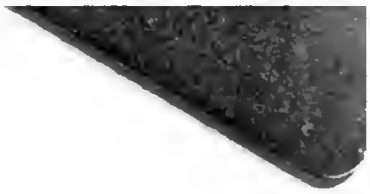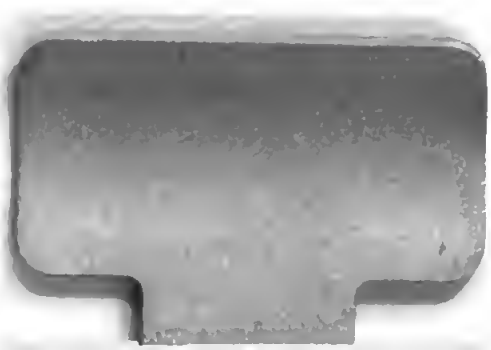
SB1808